

CAMERA DEI DEPUTATI N. 3780

DISEGNO DI LEGGE

PRESENTATO DAL MINISTRO DELLA PUBBLICA ISTRUZIONE
(FALCUCCI)

DI CONCERTO COL MINISTRO DEL TESORO
(GORIA)

Istituzione della Scuola superiore di studi universitari
e di perfezionamento S. Anna di Pisa

Presentato il 21 maggio 1986

ONOREVOLI DEPUTATI! — Con il presente disegno di legge si intende riordinare la Scuola superiore di studi universitari e di perfezionamento di Pisa in alcune sue articolazioni e modalità organizzative e ridefinirne la denominazione per la fusione con il Conservatorio S. Anna, lasciando immutato lo scopo istituzionale e la struttura essenziale e confermando l'antica tradizione pisana a cui la Scuola stessa si riallaccia:

1593 - Ferdinando I dei Medici fonda un « Pensionato accademico » destinato ad accogliere studenti delle facoltà di giurisprudenza e di medicina e chirurgia;

1605 - l'arcivescovo Antonio Dal Pozzo istituisce il « Collegio Puteano » per ospitarvi giovani che intendevano lau-

rearsi in giurisprudenza, medicina e chirurgia, lettere e filosofia;

1813 - Napoleone I fonda la Scuola normale superiore di Pisa sul modello della istituzione francese;

1931 - viene fondato, prendendo come esempio la Scuola normale superiore di Pisa, il « Collegio giuridico », destinato ad accogliere studenti meritevoli per consentir loro di acquisire una approfondita formazione culturale;

1933 - viene fondato, con scopi analoghi il « Collegio medico »;

1951 - viene istituita la Scuola superiore per le scienze applicate « A. Pacinotti », con lo scopo di fornire agli allievi più meritevoli delle facoltà di ingegneria, agraria ed economia e commercio, una

particolare formazione culturale per la ricerca scientifica, di insegnamento e per l'esercizio professionale. Tale scuola esplicò le funzioni già svolte per gli studenti delle facoltà di giurisprudenza e di medicina e chirurgia dal « Collegio medico giuridico » e per quelli di lettere e filosofia e di scienze matematiche, fisiche e naturali della Scuola normale superiore;

1967 - viene istituita la Scuola superiore di studi universitari e di perfezionamento che unifica il « Collegio medico giuridico » e la « Scuola superiore per le scienze applicate A. Pacinotti » con l'intento di affiancare l'opera della Scuola normale superiore ed estendere a un maggior numero di facoltà l'attività da essa svolta.

Vale appena il caso di ricordare come la Scuola ha avuto tra i suoi allievi anche in tempi recenti alte personalità del mondo accademico, politico e della cultura in generale.

Le principali innovazioni introdotte dal presente disegno di legge sono le seguenti: fusione con il Conservatorio S. Anna (articoli 1 e 7); equipollenza del diploma di perfezionamento al titolo di dottore di ricerca (articolo 2); piena attuazione dell'autonomia della Scuola (articolo 4); riduzione delle attuali cinque sezioni in due classi (articolo 6); inserimento dei professori di ruolo della Scuola nel consiglio direttivo e nei consigli di classe (articoli 5 e 6).

La fusione con il conservatorio S. Anna è motivata dalla circostanza che quest'ultimo ente, avendo da lungo tempo visto esaurirsi le proprie finalità istituzionali — che erano quelle di « provvedere all'educazione e alla istruzione di fanciulle appartenenti a famiglie di civile condizione » — ha concesso in locazione il proprio complesso immobiliare alla SSSUP, erogando parte dei propri fondi (sotto forma di borse di studio) a favore delle attività della SSSUP. La fusione consente ora di istituzionalizzare tale collegamento, dando modo alla SSSUP di avere titolo a fruire dei contributi per

l'edilizia universitaria, che la legge 6 marzo 1976, n. 50, e le leggi successive riservano a interventi su beni di proprietà dell'ente universitario richiedente, e al Conservatorio S. Anna di lasciare traccia della propria esistenza con l'aggiunta della propria denominazione alla scuola superiore.

L'equipollenza del diploma di perfezionamento al titolo di dottore di ricerca viene stabilita sulla scorta di quanto avviene per la consorella Scuola normale superiore. Entrambe le scuole erano previste *nominatim* dall'articolo 74 del decreto del Presidente della Repubblica n. 382 del 1980 ai fini della concessione dell'equipollenza. Come già si è proposto per la Scuola normale superiore, si reputa opportuno prevedere anche per la Scuola superiore S. Anna tale equipollenza con apposita disposizione legislativa data la peculiarità della Scuola stessa, la cui alta qualificazione è fuori discussione. Infatti ai corsi di perfezionamento si accede per concorso nazionale e il giudizio è formulato da una commissione che comprende docenti di varie università. Va altresì evidenziato che il numero dei posti messi a concorso è estremamente limitato proprio per consentire agli ammessi l'acquisizione di un elevato livello di preparazione (per l'anno accademico 1984-1985, n. 8, per il 1985-1986, n. 8, e per il 1986-1987, n. 9) e che la dissertazione finale è giudicata da una commissione di sette membri che provengono da università italiane e straniere.

Il principio dell'autonomia della Scuola, già enunciato dalla legge istitutiva, viene compiutamente attuato, sia sotto il profilo dell'organizzazione delle attività didattiche e scientifiche, sia sotto il profilo della gestione amministrativa.

Al primo profilo corrisponde il nuovo articolo 4 che svincola la carica di direttore della Scuola dall'automatico collegamento alla carica di rettore *pro-tempore* dell'università di Pisa, recidendo un « cordone ombelicale » che intralciava ormai l'autonomo sviluppo della Scuola.

Al secondo profilo corrisponde il nuovo articolo 9, che recide un altro anacronistico « cordone ombelicale »: ossia l'unione personale tra direttore amministrativo dell'Università di Pisa e segretario amministrativo della Scuola.

La riduzione delle attuali cinque sezioni (ingegneria, medicina e chirurgia, agraria, economia e commercio, giurisprudenza e scienze politiche) in due sole classi (scienze sociali e scienze sperimentali e applicate) si ispira ad un principio di maggiore interdisciplinarietà. In conformità con quanto avviene tradizionalmente nell'ambito della Scuola normale superiore (articolata in due classi rispettivamente dedicate alle discipline umanistiche e alle discipline scientifiche), anche la Scuola superiore S. Anna può essere fruttuosamente articolata in due sole classi: la prima, dedicata alle scienze sociali e destinata a raggruppare le attuali sezioni di giurisprudenza e scienze politiche e di economia e commercio; la seconda, dedicata alle scienze sperimentali applicate e destinata a raggruppare le attuali sezioni di agraria, di ingegneria e di medicina e chirurgia. A tali criteri di raggruppamento si ispira l'articolazione delineata dal nuovo articolo 6, volto a promuovere e stimolare attività scientifiche e didattiche che pur salvaguardando la diversa impostazione di studio e i diversi corsi

scelti dagli allievi assicurino nel contempo quella « visione di insieme » che soltanto le scuole superiori sono ormai in grado di programmare.

L'inserimento dei professori di ruolo nel consiglio direttivo e nei consigli di classe si rende necessario e urgente a seguito della assegnazione alla Scuola di posti di professore universitario di prima e di seconda fascia, disposta con decreto ministeriale 22 giugno 1983. La partecipazione di questi docenti al consiglio direttivo avviene per rappresentanza seguendo anche qui il modello della Scuola normale. Infatti l'identità degli scopi istituzionali suggerisce un parallelismo di discipline normative, ispirate a principi uniformi.

Le altre modifiche hanno carattere meramente consequenziale o formale.

Sotto il profilo finanziario va evidenziato che nessun onere discende a carico del bilancio dello Stato. Infatti i contributi di funzionamento della Scuola continuano ad essere assegnati dal Ministero della pubblica istruzione nell'ambito di quelli erogati in via ordinaria alle istituzioni universitarie, e, d'altro canto, il personale di ruolo della Scuola continua ad essere quello già in organico né è prevista alcuna integrazione in conseguenza della fusione con il Conservatorio, posto che tale ente non ha alcuna unità in servizio.

PAGINA BIANCA

DISEGNO DI LEGGE

PAGINA BIANCA

DISEGNO DI LEGGE

ART. 1.

1. È istituita, in Pisa, la Scuola superiore di studi universitari e di perfezionamento S. Anna, nella quale confluiscono la Scuola superiore di studi universitari e di perfezionamento di cui alla legge 7 marzo 1967, n. 117, e il regio Conservatorio Sant'Anna di cui al regio decreto 13 febbraio 1908, n. LXXVIII, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* n. 83 dell'8 aprile 1908.

2. Essa è dotata di personalità giuridica ed autonomia amministrativa, didattica e disciplinare entro i limiti stabiliti dalla presente legge e dalle norme di cui al testo unico delle leggi sull'istruzione superiore, approvato con regio decreto 31 agosto 1933, n. 1592, e successive modificazioni.

ART. 2.

1. La Scuola ha lo scopo di contribuire al progresso degli studi, stimolando e preparando alla ricerca scientifica e all'insegnamento giovani studiosi in settori disciplinari nell'ambito delle scienze sociali e delle scienze sperimentali e applicate.

2. A tal fine la Scuola accoglie, per concorso nazionale, studenti iscritti nei corsi di laurea afferenti a tali settori disciplinari e, ai fini del perfezionamento, laureati nei corsi di laurea predetti, impartendo insegnamenti interni a sussidio e completamento di quelli universitari e mettendo loro a disposizione opportuni mezzi di studio. Lo statuto della Scuola stabilisce i corsi di laurea di specifica afferenza e determina l'eventuale ammissione ai fini del perfezionamento di studiosi stranieri in possesso di laurea o di titoli equipollenti.

3. Il diploma di perfezionamento relativo a corsi di studio di durata almeno

triennale è equiparato al dottorato di ricerca.

4. Gli studenti vincitori del concorso nazionale di cui al comma 2 sono tenuti ad iscriversi al corso di laurea dell'Università di Pisa.

ART. 3.

1. Il governo della Scuola è affidato:

- a) al direttore;
- b) al consiglio direttivo.

ART. 4.

1. Il direttore della Scuola, cui sono attribuite le funzioni di rettore, viene nominato, su designazione del corpo docente della Scuola, dal Ministro della pubblica istruzione fra i professori ordinari e straordinari della Scuola; dura in carica un triennio e può essere confermato.

2. Il direttore della Scuola ne ha la rappresentanza legale, promuove e sovrintende allo svolgimento dell'attività della stessa ed esercita tutti i poteri attribuitigli dalla presente legge.

3. Il vice direttore della Scuola è nominato dal direttore per un triennio nell'ambito dei professori ordinari, straordinari e fuori ruolo della Scuola.

4. Il vice direttore coadiuva il direttore nell'esercizio delle sue attribuzioni e sostituisce il direttore stesso in casi di assenza o impedimento.

ART. 5.

1. Al consiglio direttivo spettano tutte le funzioni attribuite dalle vigenti disposizioni ai senati accademici ed ai consigli di amministrazione delle università e istituti di istruzione superiore.

2. Il consiglio direttivo è così composto:

- a) dal direttore;
- b) dal vice direttore;

- c) dal segretario amministrativo;
- d) dai presidi delle due classi;
- e) da due rappresentanti del Ministero della pubblica istruzione e da un rappresentante del Ministero del tesoro, nominati dai rispettivi Ministri;
- f) da quattro rappresentanti dei professori ordinari e straordinari della Scuola;
- g) da due rappresentanti dei professori associati;
- h) da un rappresentante dei ricercatori;
- i) da un rappresentante degli allievi dei corsi di perfezionamento;
- l) da un rappresentante degli allievi dei corsi ordinari;
- m) da due rappresentanti del personale non docente.

3. I rappresentanti di cui alle lettere *f)*, *g)*, *h)*, *i)*, *l)* e *m)* del comma 2 vengono eletti dagli appartenenti alle rispettive categorie. In prima applicazione fanno parte del consiglio direttivo i presidi delle facoltà di ingegneria, medicina e chirurgia, agraria, economia e commercio, giurisprudenza e scienze politiche dell'università di Pisa.

ART. 6.

1. La Scuola si articola in due classi, destinate ad accogliere gli studenti ed i perfezionandi nei corsi di laurea afferenti rispettivamente alle scienze sociali e alle scienze sperimentali e applicate, secondo quanto stabilito dallo statuto.

2. Il preside di ciascuna classe cura l'organizzazione e lo svolgimento delle attività scientifiche e didattiche e provvede in materia disciplinare, secondo i programmi e le direttive del consiglio di classe cui sono attribuite le funzioni del consiglio di facoltà.

3. La composizione del consiglio di classe e le modalità per l'elezione del relativo preside sono determinate secondo

la normativa universitaria vigente per i consigli di facoltà.

4. Il preside dura in carica un triennio e può essere confermato.

ART. 7.

1. Il patrimonio della Scuola è costituito dalle risorse economiche, mobiliari ed immobiliari già appartenenti alla Scuola superiore di studi universitari e di perfezionamento e al regio Conservatorio.

2. La Scuola subentra in tutti i rapporti facenti capo alla Scuola superiore di studi universitari e di perfezionamento e al regio Conservatorio, che cessano con l'entrata in vigore della presente legge.

ART. 8.

1. Al finanziamento della Scuola lo Stato continua a provvedere a norma delle disposizioni sulle università e sugli istituti di istruzione superiore statali.

2. Il mantenimento della Scuola è assicurato da proventi del proprio patrimonio e da eventuali contributi di enti, istituzioni e privati.

ART. 9.

1. Presso la Scuola superiore di studi universitari e di perfezionamento S. Anna di Pisa è istituito, con decreto del Ministro della pubblica istruzione, un collegio dei revisori dei conti ai sensi dell'articolo 98 del decreto del Presidente della Repubblica 4 marzo 1982, n. 371.

2. In prima applicazione della presente legge sono confermati nella carica di revisori dei conti gli attuali componenti il collegio dei revisori dei conti della Scuola superiore di studi e di perfezionamento, di cui alla legge 7 marzo 1967, n. 117.

ART. 10.

1. L'ordinamento amministrativo e didattico della Scuola, i titoli e le condizioni richieste per l'ammissione degli allievi, i titoli finali di studio, nonché ogni altra norma necessaria al suo funzionamento, salvo quanto disposto dalla presente legge, sono stabiliti nello statuto.

2. Lo statuto è proposto dal consiglio direttivo della Scuola, uditi i consigli di classe, ed è emanato con decreto del Presidente della Repubblica, su proposta del Ministro della pubblica istruzione, sentito il Consiglio universitario nazionale.

3. Le modifiche sono proposte ed approvate con le medesime modalità ed hanno attuazione a partire dall'anno accademico successivo alla loro approvazione.

ART. 11.

1. Alla Scuola è assegnato il personale docente e non docente necessario al suo funzionamento, secondo le norme vigenti per le università e gli istituti di istruzione superiore statali.

ART. 12.

1. Nella prima applicazione della presente legge, i ruoli organici del personale docente e non docente della Scuola sono quelli già esistenti per la Scuola superiore di studi universitari e di perfezionamento.

ART. 13.

1. Nella prima applicazione della presente legge, il consiglio direttivo della Scuola è costituito dai membri in carica del consiglio direttivo della Scuola superiore di studi universitari e di perfezionamento e dai membri in carica del consi-

glio di amministrazione del regio Conservatorio Sant'Anna.

ART. 14.

1. Entro sei mesi dalla data di entrata in vigore della presente legge, il consiglio direttivo presenta al Ministro della pubblica istruzione il nuovo statuto, che sarà approvato ai sensi dell'articolo 17 del testo unico delle leggi sull'istruzione superiore, di cui al regio decreto 31 agosto 1933, n. 1592.

2. Con l'approvazione dello statuto si provvede alla costituzione degli organi previsti dalla presente legge.